

TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI
III SESSIONE

COMO 23/06/2001

1° CASO:

“Assegnazione di locali di proprietà del Comune finalizzata alla destinazione di un Centro Socio Educativo seguita a breve dal provvedimento di una procedura di sfratto.”

Una Amministrazione Comunale, riconoscendo i meriti dell'Associazione A.N.F.F.A.S. (Associazione Nazionale Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali) e in particolare di una sua Sezione, costituita da ben 18 anni, nell'intento di continuare una azione di interventi mirati ad una ampia integrazione sociale, avvalendosi della stessa Associazione, in attuazione della legge 104 del 1992 (legge quadro sull' handicap) autorizza con comunicazione scritta raccomandata datata 09 luglio 1997 a utilizzare locali di un edificio di proprietà del Comune per organizzarvi un centro diurno per l'accoglienza di ragazzi portatori di handicap con problematiche intellettive e relazionali denominato, secondo il linguaggio consono corrente, CENTRO EDUCATIVO. Essendo i locali di tale edificio con barriere architettoniche, la stessa Amministrazione, sempre nella lettera di cui sopra, si era impegnata, ed ha eseguito, l'adeguamento della struttura con l'abbattimento di tali barriere.

Inoltre, essendo la stessa confinante con un asilo nido, ad effettuare una adeguata suddivisione.

Il vedere che una Amministrazione Comunale si era resa disponibile e promuoveva un intervento simile ha fatto sì che le famiglie dell'A.N.F.F.A.S. manifestassero riconoscenza a quanti comprendevano i loro problemi e concretamente cercavano di risolverli.

All'inaugurazione l'intera Amministrazione Comunale era presente, politici del territorio, e, non meno importanti, due vescovi di due diocesi.

Una grande festa, solidarietà a tutto campo, tutti sazi di questa grande opportunità!

Le attività organizzate in tale struttura sono state quelle di lavori consono alla portata dei ragazzi ospiti: lavori di oggettistica, cucito e ricamo, lavoro gesso, produzione di prodotti artigianali, attività teatrali, di musicoterapia e didattiche, soggiorni estivi ed escursioni.

Tutto con l'aiuto di volontari, operatori ed obiettori di coscienza che hanno sempre mirato al vero ed unico obiettivo:

il portare un contributo ad una persona che vive una situazione di disagio.

Ma evidentemente la paventata fortuna di questi ragazzi ospiti di questo centro e delle loro famiglie dovevano avere un successo limitato: è infatti in corso da metà dell'anno 2000 una azione per sfrattare da questo edificio l'intero centro con i 25 ragazzi. Non contano gli impegni presi, i lavori eseguiti, i progetti e i programmi impostati: tutti debbono andarsene per far posto ad un allargamento all'asilo nido adiacente che ha una utenza scesa da 47 a 18 unità.

Si paventa la perdita di potenziali finanziamenti regionali indirizzati a progetti concernenti la legge 285 per attività dell'Asilo, e visto della richiesta da parte della

Cooperativa che gestisce l' Asilo di avere a disposizione i locali, i portatori di handicap sembrano essere considerati cittadini di serie "B".

Tutto quello che per loro è stato fatto o programmato non conta.

Non viene proposta neppure una soluzione di una nuova sede ove ospitare il Centro Socio Educativo, un impegno di assoluta priorità (L.104/92) passato in secondo ordine.

Parole mielose di circostanza a firma dell' Assessore ai Servizi Sociali, comprensione per i problemi, promesse di valutare assegnazione di contributi ma sgomberare i locali!!!

Disponibilità a risolvere la questione è stata sottoscritta dalla Sezione ANFFAS interessata.

QUESITO:

- In virtù dell' autorizzazione sottoscritta nel luglio 1997 con cui permetteva l' uso dei locali per attività a favore di soggetti a portatori di handicap, può togliere tale facoltà sfrattando l' intero Centro Socio Educativo senza aver offerto altre sistemazioni idonee?
- Può chiedere l' Ente Pubblico ad una Associazione di Volontariato di trovarsi i locali e pagare l' enorme affitto di 20 milioni annui per gestire servizi che sono a tale carico dei Comuni?

Grazie dell' interessamento.

RISPOSTA:

Così risponde ai quesiti formulati in ordine al caso n. 1 :

- Ai sensi dell' art. 1810 del codice civile , il Comune di Sava aveva il diritto di rientrare in ogni momento nella disponibilità dei locali ceduti alla locale sezione dell' ANFFAS e nei quali aveva sede il Centro Socio Educativo per i ragazzi disabili;
- Le concrete modalità con le quali è stato esercitato tale diritto, tenuto conto delle ragioni sottostanti alla scelta di recedere dal comodato, del tempo concesso all' ANFFAS per rilasciare i locali e della totale mancanza di una sistemazione alternativa, si sono risolte nella soppressione del Centro e, quindi, in una grave lesione dei diritti dei disabili;
- Il comune viene pertanto formalmente invitato a provvedere a propria cura e spese affinché tale lesione sia rimossa nel più breve tempo possibile.

Como, 23 giugno 2001

Il Giudice estensore
Nicola Clivio

Il Presidente
Piero Calabrò